

golamento saranno punite con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal Codice penale e da altre leggi. »

(È approvato).

“ CAPO VIII. *Dell'assistenza e vigilanza zootica.* — Art. 18. In ogni provincia la vigilanza zootica sarà affidata ad un veterinario provinciale scelto dal ministro.

“ Tale incarico potrà essere dato al veterinario membro del Consiglio provinciale di sanità.

“ Il prefetto, ove la quantità del bestiame e la estensione della provincia il richiedano, potrà incaricare altri veterinari in altri comuni della provincia di coadiuvare il veterinario provinciale. »

Gli onorevoli Badaloni, Pantano e Ferrari Ettore hanno presentato su questo articolo 18 il seguente emendamento:

“ Art. 18. Ogni comune, capoluogo di circondario, od avente una popolazione superiore ai 20,000 abitanti, dovrà avere uno o più dottori veterinari: ogni altro comune dovrà avere un veterinario suo proprio o consorziale. »

Onorevole Badaloni, mantiene questo emendamento?

**Badaloni.** Se il voto della Camera non mi avesse or ora dimostrato che tutti gli emendamenti portati a questo disegno di legge sono irrevocabilmente condannati a morire, avrei detto che quest'emendamento era nato per aver fortuna. Poiché esso in origine rappresentava un articolo — il 15 — del disegno di legge ministeriale presentato alla discussione del Senato; alla Camera ebbe l'onore d'una difesa preventiva fatta con larghezza di concetti, con efficacia di parola, con rara competenza dall'onorevole Senise.

Al concetto che lo ispira non è nemmeno contraria la stessa Commissione; chè anzi a svolgerlo l'onorevole Panizza consacrò una mezza pagina della sua bella relazione. Oserei dire di più, che attraverso le righe di quella relazione, se non è illusione ottica (e nel caso me lo dirà il mio onorevole collega ed amico Panizza), mi sembra che traspaia il pensiero che la Commissione, nonostante le obiezioni d'indole economica e d'opportunità, per verità poco rilevanti, che si potrebbero muovere contro questa disposizione, non sarebbe stata aliena dal ripristinare l'articolo ministeriale, se non fosse stata trattenuta dal riguardo

doveroso di evitare un conflitto tra la Camera ed il Senato, che quell'articolo abrogò.

Tanto è ciò vero, che la Commissione, trovando da questo lato deficiente il presente disegno di legge, cercava di riparare alla mancanza palese con un emendamento portato all'articolo 20.

Si tratta di un emendamento che in apparenza è modestissimo, perchè si riduce alla sostituzione d'una parola, ma che in sostanza ha una portata tale, che uno dei giornali più autorevoli e più diffusi di medicina veterinaria diceva che esso segnava per i veterinari una giornata vinta.

Io non svolgerò il mio emendamento, perchè se dovessi farlo, non potrei che riassumere male le ragioni splendidamente dette dall'onorevole Senise, e non dovrei che darvi lettura di quella parte della relazione che riguarda questo argomento, ciò che ciascuno di voi ha già fatto o può fare.

Una cosa sola però voglio rilevare, ed è che, siccome quest'articolo esisteva nel primitivo disegno di legge, e ad esso si collegavano delle altre disposizioni, e non scevre d'importanza, che sono state mantenute, mentre l'articolo veniva abrogato, così avviene che oggi noi ci troviamo di fronte a un disegno di legge disarmonico, che in alcuni articoli, come nel 19° e nel 55°, mantiene delle disposizioni che non si saprebbe praticamente come attuare, per mancanza di quel complesso d'istituzioni che è necessario all'applicazione della legge.

Se pertanto, o signori, questa specie di assenso preventivo, mi si lasci correre la frase, che a questo emendamento fu data da parte del Governo, della Commissione, degli uomini tecnici che siedono in questa Camera, dovesse esser pegno della sorte ad esso riservata, potrei confidare che gli fosse dato sfuggire alla strage degli innocenti suoi fratelli; ma poiché ormai l'illusione sarebbe vana, io mi limiterò a rivolgere l'emendamento in raccomandazione all'onorevole ministro dell'interno, perchè nella compilazione del regolamento per l'esecuzione di questa legge, voglia tener conto di queste nostre riflessioni e veda di far in modo che almeno il semplice emendamento della Commissione possa trovare efficace e pratica applicazione.

Ho detto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Panizza, relatore.** Io dissi ieri ampiamente le ragioni per le quali la Commissione ha rinunciato al suo lieve emendamento che consisteva nel sostituire la parola *dovrà* alla parola *potrà*;